

RIFORMARE GLI ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO

di Antonio Luongo

Non c'è alcun dubbio sul fatto che gli organi collegiali, interni a ogni istituto scolastico, debbano essere riformati; troppe cose sono cambiate dal 1974, quando il DPR n. 416 del 31 maggio – in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 477 del 30.07.1973 **“Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato”** – avente a oggetto: **“Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica”** creava gli attuali organi collegiali.

Allora, con l'istituzione degli organi collegiali, il governo dava risposta alla richiesta che veniva dagli studenti, dal movimento sindacale e da vasti settori di opinione pubblica del Paese, di una scuola diversa, orientativa e promozionale al posto di quella verticistica, selettiva e autoritaria; infatti, con la successiva elezione degli organi collegiali la scuola diviene una struttura in cui l'organizzazione e il funzionamento, sul piano amministrativo e su quello didattico e educativo, sono affidati a organi di carattere collegiale che, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica alla vita della scuola. L'impianto originario – in circa quarant'anni di vita – è stato modificato in misura marginale e incidentale.

Le norme vigenti sugli organi collegiali d'istituto si trovano, ora, nel D. Lgs. n. 297/94. **“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione”** (gli articoli dal n. 5 al n. 11) che è stato emanato in attuazione della legge n. 126 del 20.04.1993. **“Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”**. Gli organi collegiali previsti dalla legge sono: a) *il consiglio d'intersezione, d'interclasse e di classe*; b) *il collegio dei docenti*; c) *il consiglio d'istituto*; d) *il comitato di valutazione dei docenti*; sono tutti organi di durata annuale, tranne il consiglio d'istituto che ha una durata triennale.

La struttura degli organi collegiali mostra, già da qualche tempo, di non reggere all'esigenza del superamento di una generica partecipazione; infatti, la partecipazione delle diverse componenti all'elezione degli organi collegiali è andata progressivamente calando poiché ognuna ha avuto la percezione di una diminuzione del suo ruolo e della sua funzione.

E' diffusa la consapevolezza della necessità di adeguare gli organi, interni all'istituto, a una situazione completamente diversa: a) l'attribuzione dell'autonomia agli istituti scolastici (articolo 21 della legge n. 59/97); b) le nuove funzioni attribuite agli enti locali nel campo dell'istruzione (articoli 135, 136, 137, 138, 139 del D. Lgs. n. 112/98); c) la riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001) che nell'assegnare nuovi poteri legislativi alle Regioni nel settore dell'istruzione, cambia anche la titolarità a dettare le norme sul sistema d'istruzione.

E' avvertito il bisogno di più partecipazione: questo vale per tutte le componenti coinvolte, poiché l'autonomia scolastica non si nutre di delega.

Ci sono le ragioni e c'è la consapevolezza che bisogna intervenire a modificare l'attuale assetto degli organi collegiali d'istituto; tuttavia, da ben tre legislature il Parlamento mette all'ordine del giorno la riforma di detti organismi, senza mai arrivare a una conclusione. Bisogna interrogarsi sulle ragioni di questo insuccesso perché è certamente utile; allo stesso tempo, bisogna fare ogni sforzo per tentare di rimettere, di nuovo, all'ordine del giorno del mondo della scuola la riforma degli attuali organi collegiali.

La situazione in cui versano gli organi collegiali d'istituto è disastrosa; è concreta la possibilità di una soluzione semplificatrice e autoritaria. Bisogna trovare il modo di bloccare questa prospettiva e di riportare la discussione sulla riforma, coinvolgendo l'associazionismo professionale, gli studenti, i genitori, gli enti locali. Bisogna avere chiaro che bisogna realizzare un equilibrio fra le diverse componenti della scuola e i poteri che esse esprimono; se c'è prevalenza di un potere sull'altro, l'autonomia rapidamente rischia di trasformare le scuole in luoghi dove i processi decisionali avvengono in modo autoritario e centralistico.

Al fine di consentire una riflessione sullo stato delle cose e far maturare orientamenti consapevoli è stata preparata – si trova di seguito - una sintesi schematica delle proposte di legge presentate in Parlamento: sono cinque (tre presentate da parlamentari appartenenti alla coalizione di Centro destra e due da parlamentari appartenenti alla coalizione di Centro sinistra: tutte donne e, quattro di queste, provenienti dal mondo della scuola). A seguire - alcune osservazioni e considerazioni - sulle proposte presentate.

editing a cura della redazione del sito WEB PavoneRisorse

LA RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO

Sintesi schematica delle proposte di legge presentate in Parlamento.

Dall'inizio della XVI legislatura (29 aprile 2008) sono state presentate in Parlamento cinque proposte di legge di riforma degli organi collegiali, interni ed esterni all'istituto; diamo conto, di seguito, dei contenuti delle proposte che riguardano gli organi collegiali interni. Si riporta, per ognuna: a) il titolo della proposta; 2) il nome del deputato primo firmatario; c) il gruppo parlamentare cui aderisce il deputato. Al fine di poter comparare tra loro le diverse proposte, relativamente ad ogni organo collegiale, sono indicati tre aspetti essenziali: a) la funzione; b) la composizione; c) le competenze; quando è ritenuto significativo, è indicato, anche, a chi spetta la presidenza dell'organo.

NORME CONCERNENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Prima firmataria è PAOLA FRASSINETTI (Il popolo della libertà).

Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) il consiglio di dirigenza; b) il consiglio d'istituto; c) il nucleo tecnico di valutazione; d) il collegio dei docenti; e) l'organo di valutazione collegiale degli alunni.

1. CONSIGLIO DI DIRIGENZA

Funzioni. Svolge funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico.

Composizione. E' composto dai docenti collaboratori e dal DSGA.

Competenze. Le competenze le decide il dirigente scolastico.

2. CONSIGLIO D'ISTITUTO

Funzioni. Svolge funzioni d'indirizzo generale dell'attività dell'istituto.

Composizione. Il consiglio è composto di undici membri: rappresentanti dei docenti, dei genitori e, negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. Sono membri di diritto: il dirigente scolastico, il D.S.G.A. e un rappresentante dell'ente locale tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola.

Competenze. Adotta il regolamento concernente il proprio funzionamento. Approva il piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Approva il programma annuale di attività e la rendicontazione finale. Delibera il regolamento d'istituto, recante anche i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti, e, le modalità di costituzione del nucleo tecnico di valutazione. Decide sull'adesione della scuola ad accordi con altre istituzioni scolastiche e con enti e agenzie del territorio.

3. NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

Funzioni. Svolge funzioni di valutazione della qualità del servizio scolastico e del funzionamento dell'istituto.

Composizione. E' composto di docenti esperti – individuati, di norma, tra i coordinatori dei dipartimenti disciplinari e diversi da quelli che fanno parte del consiglio d'istituto - da non più di due membri esterni, esperti nel campo della valutazione.

Competenze. Esprime, annualmente, la valutazione sulla qualità del servizio scolastico e sul funzionamento dell'istituto.

4. COLLEGIO DEI DOCENTI

Funzioni. Svolge funzioni d'indirizzo, programmazione, coordinamento, monitoraggio delle attività didattiche.

Composizione. E' composto di tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Competenze. Elabora il piano dell'offerta formativa, che è approvato dal consiglio d'istituto a inizio dell'anno scolastico.

5. ORGANO DI VALUTAZIONE COLLEGIALE DEGLI ALUNNI

Funzioni. Svolge la funzione di valutazione periodica e finale degli alunni.

Composizione. Tutti i docenti di una classe.

Competenze. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e, secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi, indicate dal regolamento d'istituto.

Presidenza. Sarà il regolamento d'istituto a specificarlo.

SPECIFICAZIONI

1. Negli istituti tecnico-professionali, il numero dei membri del consiglio d'istituto è integrato con due esperti appartenenti alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e del lavoro.
2. Il D.S.G.A. e gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio d'istituto non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che concernono il programma annuale di attività.
3. Il consiglio d'istituto dura in carica tre anni ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
4. Le modalità di costituzione delle rappresentanze, le procedure di elezione, di sostituzione e di designazione dei membri elettivi del consiglio d'istituto sono stabilite con regolamento adottato con decreto del MIUR;
5. Le principali regole, concernenti il funzionamento, sono queste: a) il presidente convoca il consiglio d'istituto e ne stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il dirigente scolastico; b) il consiglio d'istituto si riunisce, altre sì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri; c) in prima attuazione della legge il regolamento di funzionamento è deliberato dal consiglio d'istituto uscente. Decorsi quattro mesi dal suo insediamento, il nuovo consiglio d'istituto può modificare il regolamento.
6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità, d'impossibilità di funzionamento, di continua inattività del consiglio d'istituto, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio d'istituto.
7. Il collegio dei docenti svolge la sua attività articolandosi in dipartimenti disciplinari; nella sua autonomia può individuare altre forme di articolazione interna. L'organizzazione interna è approvata all'inizio dell'anno scolastico e, successivamente, recepita nel regolamento d'istituto.

NORME PER L'AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE, NONCHE PER LA RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI. Prima firmataria è VALENTINA APREA (Il popolo della libertà).

Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) il dirigente scolastico; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei docenti; d) l'organo di valutazione collegiale degli alunni; e) il nucleo di valutazione.

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Competenze. Assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Funzione. Svolge funzioni di indirizzo generale dell'attività d'istruzione.

Composizione. E' composto di undici membri, compreso il dirigente scolastico (membro di diritto). Deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. Ne fanno parte anche rappresentanti dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola ed esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico e gestionale.

Competenze. Delibera il regolamento concernente il proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri. Approva il piano dell'offerta formativa. Approva il programma annuale delle attività. Delibera il regolamento d'istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti. Nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione.

Presidenza. Lo presiede il dirigente scolastico.

3. NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Funzioni. Svolge funzioni di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio scolastico.

Composizione. E' composto di docenti esperti e da non più di due membri esterni.

Competenze. Esprime, annualmente, valutazioni sul funzionamento dell'istituto che sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.

Presidenza. La decisione compete al "nucleo di valutazione del funzionamento dell'istituto".

4. COLLEGIO DEI DOCENTI

Funzioni. Svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e educative.

Composizione. E' composto di tutti i docenti dell'istituto. E' articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore.

Competenze. Provvede, in particolare, all'elaborazione del piano dell'offerta formativa.

5. ORGANO DI VALUTAZIONE COLLEGALE DEGLI ALUNNI

Funzioni. Svolge la funzione di valutazione periodica e finale degli allievi.

Composizione. Tutti i docenti della classe o sezione.

Competenze I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e, ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento d'istituto.

SPECIFICAZIONI

2. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione partecipa, con funzioni di segretario - anche il D.S.G.A. - che non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il programma annuale delle attività. Per le medesime delibere non hanno diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del Consiglio.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della legge, il regolamento è deliberato dal consiglio di circolo o d'istituto uscenti; decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può modificare il regolamento.

4. Le modalità organizzative del collegio dei docenti sono recepite dal regolamento d'istituto .

5. Il consiglio valorizza la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie cui garantisce l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione. Le norme di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento d'istituto.

6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o d'impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'amministrazione competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio

DISCIPLINA DEL GOVERNO PARTECIPATO DELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA. Prima firmataria è Maria Letizia De Torre (Partito democratico).

Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) il consiglio dell'istituzione scolastica; b) il collegio dei docenti; c) l'organismo di valutazione; d) il consiglio di classe.

1. CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Funzioni. Svolge la funzione di indirizzo, programmazione e gestione dell'istituto scolastico.

Composizione. E' composto, in modo paritario, da docenti e genitori; nella scuola secondaria di secondo grado, al consiglio partecipano, in modo paritario, docenti, alunni e genitori. Lo statuto può prevedere di ammettere membri esterni che non possono, comunque, superare il 20 per cento dei membri del consiglio; la loro partecipazione è approvata con il voto dei tre quarti dei membri effettivi.

Competenze. Approva ed eventualmente modifica: a) lo statuto dell'istituzione scolastica (è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio); b) il regolamento dell'istituzione scolastica; c) il piano dell'offerta formativa; d) il piano annuale, economico e di gestione. Decide l'adesione a reti di scuole e consorzi e la partecipazione a pianificazioni territoriali. Adotta le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, ivi comprese quelle che comportano il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati. Approva la partecipazione a progetti internazionali. Svolge l'attività negoziale di maggior rilievo.

Presidenza. Spetta alla componente "genitori".

2. COLLEGIO DEI DOCENTI

Funzioni. Svolge funzioni di programmazione dell'attività didattica generale.

Composizione. E' composto di tutti i docenti in servizio nell'istituto.

Competenze. Effettua la programmazione didattica e la valutazione interna dell'azione educativa dell'istituto.

3. ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Funzioni. Svolge funzioni di valutazione e auto valutazione dell'istituzione scolastica.

Composizione. Lo statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'organo di valutazione in conformità a criteri dettati dal regolamento della scuola, prevedendo che a esso partecipino anche specifiche professionalità esterne nella misura di almeno un terzo.

Competenze. Esprime la valutazione dell'andamento didattico e organizzativo dell'istituzione scolastica.

4. CONSIGLIO DI CLASSE

Funzioni. Svolge la funzione di valutazione degli allievi.

Composizione. E' composto di tutti i docenti di una classe.

Competenze. Svolge la valutazione periodica e finale degli alunni, i cui criteri, formulati dal collegio dei docenti, devono corrispondere agli indirizzi elaborati a livello nazionale.

SPECIFICAZIONI

1. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali stabilite dalla legge.
2. La prima elezione del consiglio dell'istituzione scolastica è effettuata con le modalità stabilite con ordinanza del Miur; il consiglio eletto ha il compito di indire il processo partecipativo per la stesura dello statuto che è approvato dal consiglio stesso con la maggioranza dei due terzi.
3. Lo statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento degli organi di partecipazione, indirizzo, programmazione, gestione e valutazione.
4. Lo statuto stabilisce la durata del consiglio, la sua organizzazione interna, la possibilità di eventuali partecipazioni esterne (istituzionali, associative e del mondo del lavoro) e le modalità d'intervento al consiglio stesso con diritto di voto consultivo o deliberativo.
5. Il presidente del consiglio dell'istituzione scolastica dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta.
6. Il dirigente scolastico e il D.S.G.A. partecipano alle riunioni del consiglio dell'istituzione senza diritto di voto; il DSGA ne cura le convocazioni e i verbali.

7. Il collegio dei docenti può operare anche per commissioni e per settori e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni e dei genitori.
8. Lo statuto disciplina il funzionamento dei consigli di classe, ai quali compete la valutazione periodica e finale degli alunni, i cui criteri, formulati dal collegio dei docenti, devono corrispondere agli indirizzi elaborati a livello nazionale. Lo statuto disciplina le modalità della partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione degli obiettivi didattici.
9. Lo statuto prevede l'istituzione e il funzionamento di consulte e di altri organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, ai quali garantisce il diritto di riunione e di assemblea; ne disciplina, inoltre, le relazioni con gli organi di programmazione, indirizzo e gestione dell'istituzione scolastica.
10. Lo statuto disciplina, oltre, le ulteriori forme di partecipazione delle componenti scolastiche, anche dando spazio al volontariato e alle iniziative spontanee, in particolare a quelle che rafforzano i legami della scuola con la comunità locale e che valorizzano la continuità delle generazioni che fanno capo a una determinata istituzione scolastica.

DISCIPLINA DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIA DIDATTICA, DI RICERCA E SVILUPPO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Prima firmataria è ANGELA NAPOLI (Futuro e libertà).

Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) il direttore didattico; b) il consiglio di presidenza; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei docenti; e) l'organismo partecipativo d'intersezione, d'interclasse e di classe; e) la commissione di verifica e di valutazione.

1. DIRETTORE DIDATTICO

Funzioni. Svolge funzioni di direzione, gestione e controllo dell'istituto; cura i rapporti con le famiglie e con gli studenti, e le relazioni esterne con gli enti e con le agenzie operanti sul territorio.

Competenze. Rappresenta l'istituzione scolastica, presiede il consiglio di presidenza, il consiglio di amministrazione e tutti gli organismi di partecipazione e di responsabilità d'istituto, tranne quelli costituiti da soli alunni o da soli genitori. E' tenuto a presentare, trimestralmente, al consiglio di amministrazione e al collegio dei docenti i risultati conseguiti riguardo agli obiettivi fissati dal piano didattico d'istituto. Amministra, organizza e gestisce il servizio secondo criteri di efficienza e di efficacia. Stipula contratti e convenzioni, indice le gare, acquisisce i preventivi di spesa, conduce le trattative, effettua gli acquisti e sottoscrive i contratti di fornitura di beni e di servizi. E' responsabile dei risultati complessivi raggiunti nella gestione del servizio scolastico reso dall'istituto.

2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Funzioni. Svolge funzioni di supporto all'attività del direttore didattico.

Composizione. E' composto dal direttore didattico, dai collaboratori del direttore, dal coordinatore amministrativo.

Competenze. Decide il direttore didattico.

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Funzioni. Elabora gli indirizzi generali, approva e verifica il piano didattico d'istituto, predisposto dal collegio dei docenti.

Composizione. E' formato da nove membri, di cui tre docenti, quattro genitori nella scuola primaria e secondaria di primo grado, e due genitori e due studenti nella scuola secondaria di secondo grado. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione il direttore didattico, che lo presiede, e il coordinatore amministrativo, che cura anche la verbalizzazione delle sedute.

Competenze. Svolge specifiche funzioni per l'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo; in particolare delibera il regolamento interno dell'istituto, determina i criteri di partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita scolastica, delibera gli indirizzi generali e le risorse da destinare alla realizzazione delle attività, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio e il conto consuntivo.

4. COLLEGIO DEI DOCENTI

Funzioni. Svolge la programmazione didattica e la valutazione interna dell'azione educativa dell'istituto.

Composizione. E' composto di tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Competenze. Elabora il piano didattico d'istituto.

5. ORGANISMO PARTECIPATIVO D'INTERSEZIONE, D'INTERCLASSE E DI CLASSE

Funzioni. Svolge la valutazione degli alunni.

Composizione. E' composto di tutti i docenti della classe, da due genitori e, negli istituti secondari di secondo grado, anche da due studenti, eletti dalle rispettive rappresentanze; alla valutazione periodica e finale del profitto degli alunni partecipano soli i docenti della classe.

6. COMMISSIONE DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Funzioni. Svolge la funzione di auto valutazione del funzionamento della scuola e dell'attività educativa e didattica.

Composizione. E' composto di quattro docenti di ruolo e dal direttore didattico.

Competenze. Assicura: a) la tutela del diritto dell'alunno a una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità; b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato; c) i criteri minimi di produttività della singola istituzione scolastica.

Presidenza. E presieduta dal direttore didattico.

SPECIFICAZIONI

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

2. Nel caso in cui l'istituzione sia costituita da scuole di diverso ordine, grado e tipo, il numero dei seggi ai fini delle elezioni è attribuito proporzionalmente al numero dei componenti del corpo elettorale delle differenti scuole, garantendo comunque la presenza di tutte le rappresentanze dei diversi ordini, gradi e tipi di scuola.

3. In ciascun'istituzione scolastica può essere istituito il consiglio degli studenti e il consiglio dei genitori.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL GOVERNO PARTECIPATO DELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA, LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI E IL LORO RECLUTAMENTO. Prima firmataria è ROSA DE PASQUALE (Partito democratico).

Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) il consiglio dell'istituzione scolastica.

1. CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Funzioni. Svolge funzioni d'indirizzo, programmazione, gestione.

Composizione. E' composto di docenti, genitori, alunni e ATA; nella scuola primaria e secondaria di primo grado partecipano in modo paritario i docenti e i genitori, mentre nella scuola secondaria di secondo grado partecipano in modo paritario i docenti, gli alunni, i genitori.

Competenze. Approva: 1) lo statuto (è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri); 2) il regolamento dell'istituzione scolastica; 3) il piano dell'offerta formativa; 4) il piano annuale economico e di gestione; 5) l'adesione a reti di scuole e a consorzi; 6) l'adesione ad accordi di programma e la partecipazione a pianificazioni territoriali; 7) le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, ivi comprese quelle che comportano il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 8) la partecipazione a progetti internazionali; 9) la collaborazione tra gli organi di valutazione interna, il servizio regionale di valutazione, quello nazionale; 10) l'attività negoziale di maggior rilievo.

Presidenza. La presidenza spetta a un genitore che può essere eletto solo una volta e dura in carica due anni.

SPECIFICAZIONI

1. La prima elezione del consiglio dell'istituzione scolastica è svolta secondo le modalità stabilite con ordinanza del MIUR; il consiglio eletto ha il compito di indire il processo partecipativo per la stesura dello statuto, che è approvato dal consiglio stesso.
2. Lo statuto non può modificare i seguenti aspetti stabiliti dalla legge: 1) la funzione dell'organo; 2) i criteri di composizione del consiglio; 3) l'attribuzione della presidenza; 4) la durata in carica del consiglio e le sue competenze.
3. Lo statuto può decidere di istituire una "Giunta" esecutiva, la cui composizione deve rispettare, proporzionalmente, quella del consiglio. L'eventuale giunta svolge funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, e in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi.
4. Lo statuto deve istituire un "**comitato di valutazione**" - cui devono essere ammessi a partecipare "esperti" esterni all'istituto per "almeno" un terzo, e, disciplinarne il funzionamento.
5. Lo statuto dell'istituzione scolastica deve prevedere, tra l'altro, l'istituzione e il funzionamento di "**consulte**" e/o di altri organismi di partecipazione di genitori e di studenti, ai quali è garantito il diritto di riunione e di assemblea.
6. Lo statuto disciplina, infine: a) le relazioni delle "consulte" con gli organi di programmazione, indirizzo e gestione dell'istituzione scolastica; b) le modalità della partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività delle reti di scuole; c) le forme di partecipazione delle componenti scolastiche, dando spazio al volontariato e alle iniziative spontanee, in particolare a quelle che rafforzano i legami della scuola con la comunità locale e che valorizzano la continuità delle generazioni che fanno capo ad una determinata istituzione scolastica.

OSSERVAZIONI, CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI RIGUARDO LE PROPOSTE DI LEGGE DI RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI INTERNI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

Le proposte di legge censite non si limitano a modificare la composizione, la funzione e le attribuzioni di competenze degli attuali organi ma ne istituiscono – come si è visto - anche di nuovi; ogni proposta, ovviamente, legge e interpreta i cambiamenti intervenuti (quelli sociali e quelli istituzionali) e propone una soluzione; di seguito si esaminano le diverse soluzioni, confrontandole tra loro e, alla fine, sono svolte alcune considerazioni e valutazioni.

1 - OSSERVAZIONI

Il dirigente scolastico. Il dirigente scolastico – figura istituita dall'articolo 25 del D.Lgs n. 165/2001 - non compare tra gli organi d'istituto previsti dal D. Lgs n. 297/94 (che raccoglie le norme del D.P.R. 416/74); tra le cinque proposte di legge esaminate il dirigente scolastico è indicato quale "organo" dell'istituto – con funzioni rappresentative, esecutive e gestionali – solo in quella di Valentina Aprea e in quella di Angela Napoli (in quest'ultima con il nome di "direttore didattico").

Il consiglio di dirigenza o presidenza. Con la crescita della dimensione degli istituti scolastici – funzionale all'attribuzione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca - sono aumentate le problematiche organizzative. E' invalsa la prassi, da parte del dirigente, di riunire, quando ritenuto opportuno, i suoi collaboratori (ora non più eletti dal collegio, ma nominati) unitamente – secondo valutazioni di opportunità - al D.S.G.A. - per ascoltare pareri e proposte, convenire sulle cose da fare e sul come, distribuire compiti. Questa modalità di funzionamento, liberamente scelta, si propone - da parte delle deputate Frassinetti e Napoli – che sia formalizzata e istituita in tutti gli istituti.

Il consiglio di classe. L'attuale organo collegiale, chiamato "**consiglio di classe**" - composto di tutti i docenti della classe o sezione e dai rappresentanti dei genitori, e, nelle scuole secondarie di secondo grado, anche degli studenti - rimane tale e quale (per funzioni e composizione) nella proposta di Angela Napoli, mentre in tutte le altre proposte di legge è previsto che sia sostituito da un organismo con la funzione di valutazione degli alunni la cui composizione è limitata ai soli docenti.

Il collegio dei docenti. Quest'organo collegiale, con le funzioni e le competenze attuali, compare in tutte le proposte di legge; solamente nella proposta di Aprea è specificato che il collegio si articola in dipartimenti disciplinari presieduti da un "coordinatore" (di questa figura però non si specificano compiti, funzione, modalità di scelta).

L'organo di valutazione e auto valutazione d'istituto. In tutte le proposte di legge è prevista l'istituzione di un organo collegiale cui è assegnata la funzione di svolgere la valutazione e/o l'auto valutazione del funzionamento dell'istituto e dell'efficacia dell'azione educativa.

Il nome di quest'organismo è: 1) nucleo tecnico di valutazione (proposta di Frassinetti); 2) nucleo di valutazione del funzionamento d'istituto (proposta di Aprea); 3) organismo di valutazione (proposta della De Torre); 4) commissione di verifica e valutazione (proposta della deputata Napoli); 5) comitato di valutazione (proposta della De Pasquale.) La composizione di quest'organo è così: 1) solo personale interno – quattro docenti e il direttore didattico (proposta Napoli); docenti interni ed esperti esterni in proporzione diversa (proposte di Frassinetti, Aprea, De Torre, De Pasquale).

Il consiglio d'istituto (o consiglio dell'istituzione scolastica). Il consiglio d'amministrazione. L'organo collegiale d'indirizzo, eletto dalle diverse componenti scolastiche e che si chiama ora "consiglio d'istituto" è denominato "consiglio d'amministrazione" (nelle proposte delle deputate Aprea e Napoli); il dirigente scolastico ne è membro di diritto (nella proposta di Angela Napoli anche il coordinatore amministrativo lo è) e lo presiede. Nelle due proposte si prevede che tra i membri ci siano, rappresentanti: 1) dei docenti; b) dei genitori; c) degli studenti; nella proposta della deputata Aprea oltre a questi c'è, di diritto, il rappresentante dell'ente locale tenuto a fornire i locali scolastici e, vi possono essere, anche esperti esterni. Nelle proposte di legge di Frassinetti, De Torre, De Pasquale l'organo d'indirizzo è chiamato "Consiglio d'istituto" o "dell'istituzione scolastica". Sono rappresentati docenti e genitori. Nella proposta di Frassinetti è membro di diritto il dirigente scolastico, il D.S.G.A. e il rappresentante dell'ente locale tenuto a fornire i locali scolastici. Tutte e tre queste proposte specificano che la presidenza spetta a un rappresentante della componente genitori. In nessuna delle cinque proposte di legge è prevista la presenza, tra i membri dell'organismo, di una rappresentanza del personale ATA; vero è che c'è il D.S.G.A. quale membro di diritto (senza diritto di voto), ma è presente nella sua qualità di Direttore amministrativo, non nelle qualità di "rappresentante" del personale ATA.

2 - CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Sul consiglio di dirigenza o presidenza.

Sono comprensibili le ragioni che portano a ipotizzare l'istituzionalizzazione di questa diffusissima modalità di lavoro; tuttavia non si possono non vedere anche i limiti che fanno sorgere alcune perplessità sull'opportunità di formalizzare, con la legge, l'istituzione di quest'organismo. Se guardiamo il merito delle proposte (Aprea, Napoli), ci rendiamo conto che: a) è solo un organismo consultivo; b) il numero dei membri è variabile (dipende da quanti collaboratori nomina il dirigente); c) è un organismo che non ha competenze definite, giacché decide il dirigente di volta in volta; d) è tutto concentrato sulle problematiche organizzative; f) non c'è alcun rappresentante del collegio dei docenti (magari elettivo) per portare all'attenzione di quest'organo le questioni attinenti alla didattica. Stando così le cose c'è da chiedersi se non sia il caso di lasciare le cose come stanno.

Sul nucleo o organismo di valutazione.

Tutte le proposte di legge prevedono l'istituzione di un organismo che svolge la funzione di valutare il funzionamento dell'istituto e la qualità della didattica; è evidente che queste proposte sono una risposta alla forte richiesta che arriva alla scuola di fare i conti sia con l'efficienza organizzativa, sia di rendere conto dell'efficacia della sua azione educativa e formativa. Nella proposta di Frassinetti e di Aprea quest'organismo è composto di docenti interni ed esperti esterni, nella proposta di Napoli è un organismo che fa solo autovalutazione ed è composto di quattro docenti e dal direttore che lo presiede. Nella proposta della De Pasquale la decisione riguardo alla composizione è lasciata al consiglio d'istituto.

Si può senz'altro convenire che il tema della valutazione del funzionamento dell'istituto e dell'efficacia dell'azione educativa non può essere più eluso da parte della scuola che deve rendersi conto e deve rendere conto di come funziona e dei risultati ottenuti.

Sulla presenza del rappresentante dell'ente locale proprietario dell'edificio in cui ha sede la scuola nel consiglio di amministrazione o d'istituto.

L'ente locale tenuto a fornire i locali in cui ha sede la scuola primaria e la secondaria di primo grado è il comune, mentre per i locali che ospitano scuole secondarie di secondo grado è la provincia che ha quest'obbligo; prevedere che per rappresentare le istanze dell'ente locale sia necessaria la presenza nel consiglio d'istituto (o di amministrazione) di un rappresentante nominato dall'ente locale obbligato a fornire i locali è da valutare attentamente. Nel piccolo Comune basta una nomina da parte della giunta o del consiglio comunale, per i comuni e le province di grandi dimensioni si tratta di procedere ad alcune centinaia di nomine: con quale funzione e quale mandato? Ci sono altri modi per registrare e far pesare l'opinione dell'ente locale.

Sulla mancata presenza di una rappresentanza del personale ATA negli organi d'indirizzo e o di gestione.

Nessuna delle proposte di legge di riforma degli organi interni all'istituto ha previsto che il personale ATA possa avere i suoi rappresentanti nel consiglio d'istituto e/o nel consiglio d'amministrazione (diversamente da quanto avviene ora). E' vero che in quest'organismo, in tutte le proposte, figura il D.S.G.A. - come membro di diritto - c'è da dire però che è presente poiché "direttore dei servizi amministrativi" non in qualità di rappresentante del personale ATA. Siamo proprio sicuri che la presenza della rappresentanza del personale ATA sia inutile e inopportuna?

Sul collegio dei docenti.

Il ruolo del collegio dei docenti si è indebolito nel corso degli anni poiché: 1) non elegge più i collaboratori del dirigente; 2) sull'assegnazione dei docenti ai plessi interviene la contrattazione sindacale tra dirigente e RSU; 3) la ripartizione e attribuzione delle risorse aggiuntive è divenuta materia di contrattazione. E' necessario qualificare e specificare il ruolo e le competenze del collegio per meglio valorizzarle.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le istituzioni scolastiche autonome devono avere organi di governo, d'indirizzo, di attuazione e verifica che siano coerenti con l'esercizio dell'autonomia amministrativa, didattica, di ricerca; pertanto il sistema di governo definito nel 1974 deve essere innovato: questo è un punto fermo. Altrettanto chiaro è che non si può andare verso una semplificazione della rappresentanza e verso l'accentramento delle decisioni; se si conviene su quanto precede è possibile individuare alcuni criteri di massima che possono coniugare la partecipazione con la decisione.

A) Il Consiglio d'istituto o di scuola si configura come l'organo d'indirizzo che dovrebbe portare a sintesi: 1) gli obiettivi nazionali del sistema d'istruzione; 2) le esigenze e le attese degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio; 3) le esigenze e le attese delle famiglie e degli studenti; 4) i bisogni formativi rilevati. La composizione dell'organismo dovrebbe essere rispettosa delle istanze da rappresentare e coerente con la funzione che deve svolgere. Il dirigente scolastico ha sicuramente il compito di assicurare il rispetto degli obiettivi nazionali. Essenziale deve essere considerata, nell'elaborazione degli indirizzi, la rappresentazione delle esigenze e delle risorse degli Enti Locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio: come queste si rappresentano nel consiglio è da esplorare (attraverso conferenze territoriali a inizio anno o attraverso l'inserimento di rappresentanti di Comuni, Province, organizzazioni sociali all'interno del consiglio, includendoli quali soggetti di governo dell'istituto autonomo?). La presenza di rappresentanti di docenti, genitori, studenti sembra, complessivamente, coerente con le funzioni dell'organo, la cui presidenza, proprio al fine di ridurre al minimo le sovrapposizioni tra indirizzo e gestione, dovrebbe essere di un genitore.

Il Collegio dei docenti rappresenta l'organo tecnico che ha il compito di elaborare il POF e, poi, partecipa della responsabilità della sua attuazione per i profili di carattere pedagogico-didattico. E' necessario, pertanto, che esso sia organizzato in maniera coerente con questi compiti e che esprima, al suo interno, una struttura di coordinamento in grado di preparare le condizioni per la delibera del POF. Il funzionamento ordinario, propedeutico alle delibere collegiali, richiede un'articolazione per commissioni e/o dipartimenti, in modo che la collegialità sia un momento di assunzione di responsabilità e non un atto formale. Nella prassi - in tante realtà - avviene: generalizzare e istituzionalizzare questa modalità di funzionamento non sembra fuori luogo.

La costituzione di una struttura esecutiva, per l'attuazione del POF, nei suoi profili didattici, organizzativi e amministrativi è un'ipotesi di lavoro. Tale organo - se si propende per la sua istituzionalizzazione - invece che lasciare tutto all'informalità - deve vedere la presenza: 1) del dirigente scolastico; 2) del DSGA per gli aspetti amministrativi; 3) dei docenti con incarichi organizzativi; 4) di un (o anche più di uno) rappresentante del collegio dei docenti per gli aspetti didattici.

Fare l'analisi del proprio modo di lavorare (i punti di forza e quelli di debolezza) con l'obiettivo di riflettere per migliorare la qualità dei processi formativi è necessario. Il tema dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione educative e amministrativa deve essere posto sotto indagine. Pare utile prevedere almeno una struttura per la valutazione interna che deve avere prioritariamente il compito di migliorare, attraverso l'analisi dei punti di forza e delle situazioni di difficoltà, la propria realtà scolastica: questo per cominciare, poiché una cultura e una struttura per la valutazione non s'inventano dall'oggi al domani.

E' auspicabile che associazioni professionali, associazioni dei genitori, organizzazioni di categoria, enti locali, riprendano a ragionare di una riforma degli organi collegiali interni per fermare la deriva cui stiamo assistendo riguardo alla partecipazione e alla funzione degli attuali organismi collegiali d'istituto.